

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Con la presente scrittura le Società:

- **CB Trafilati Acciai spa con Socio Unico**, con sede in Milano – Viale Sondrio n. 5, e sede operativa in Tezze sul Brenta (VI) Via Laghi n. 64 (C.F. e Partita IVA 05822680962) in persona del legale rappresentante (di seguito: **CB**)
- e
- il **CLIENTE**, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) – P.IVA \_\_\_\_\_ (di seguito: il **Cliente**)

Premesso che:

- CB produce e commercializza, tra l'altro, TREFOLI E FILI PER C.A.P. E POST-TENSIONE, TREFOLI DA STRALLO, FILI PER SISTEMI DI CAVI PARALLELI PREFABBRICATI – PPWS (di seguito: i **Prodotti**)
- il Cliente, che dichiara di ben conoscere le caratteristiche dei Prodotti di CB e di ritenerli idonei alle proprie esigenze produttive, è interessato a rifornirsi degli stessi presso CB

Ciò premesso, CB e il Cliente si danno reciprocamente atto che i patti e le condizioni di cui al presente contratto regoleranno i futuri contratti di fornitura di merce che tra esse saranno stipulati, onde convengono quanto di seguito:

## Articolo 1 – Premesse

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

## Articolo 2 – Prezzo e pagamenti

- 2.1. Salvo diversi specifici accordi scritti, il prezzo che il Cliente dovrà corrispondere a CB per l'acquisto dei Prodotti e le condizioni di pagamento saranno quelli praticati da CB alla propria clientela al momento dell'ordine, come specificato nella conferma d'ordine.
- 2.2. L'importo indicato nelle fatture di vendita della CB si intende sempre al netto di sconti, arrotondamenti e spese di ogni genere e tipo.
- 2.3. Qualora gli accordi tra CB e Cliente prevedano il pagamento dei Prodotti acquistati mediante bonifico bancario, resta inteso che ogni spesa e/o onere relativo alle banche intermediarie utilizzate dalla banca del Cliente sarà integralmente a carico di quest'ultimo.
- 2.4. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi nella misura prevista dalla Legge (Decreto Legislativo n. 231 del 2002 – che recepisce la direttiva 2000/35/C.E. – e successive modificazioni), fatto in ogni caso salvo l'eventuale maggior danno, nonché il diritto di CB di sospendere le forniture già programmate e/o quello di risolvere il presente contratto.

## Articolo 3 – Ordini e conferme – Consegne

- 3.1. Il Cliente si impegna a far pervenire per iscritto a CB i propri ordini con indicazione delle specifiche tecniche e dei quantitativi da consegnarsi. Ricevuti gli ordini del Cliente, CB provvederà a comunicare per iscritto le proprie conferme d'ordine, fatto salvo il diritto di rifiutare l'ordine per motivi tecnici o economici.
- 3.2. La data di consegna, ove convenuta, si intende sempre indicativa e potrà prorogarsi per cause di forza maggiore, caso fortuito, scioperi, nonché per esigenze organizzative e produttive di CB, che impongano un più lungo periodo, delle quali CB darà notizia al Cliente. L'eventuale differimento non darà diritto al Cliente di rifiutare i Prodotti, di richiedere il risarcimento dei danni o anche solo di ritardare i pagamenti.

TEZZE SUL BRENTA, 18 marzo 2025

(luogo) \_\_\_\_\_, (data) \_\_\_\_\_

CB TRAFILATI ACCIAI SPA

CLIENTE

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

- 3.3. La consegna si intende effettuata secondo le indicazioni contenute nella conferma d'ordine, in difetto delle quali si intende franco fabbrica di CB, ciò anche ove sia pattuito che la spedizione, o parte di essa, debba venire curata da CB, nel qual caso quest'ultima agirà come mandatario del Cliente, restando inteso che il trasporto sarà effettuato a spese e rischi di quest'ultimo.

Se non diversamente pattuito, la consegna franco fabbrica CB dei prodotti avviene mediante comunicazione di avviso di merce pronta, al Cliente.

Decorsi quindici giorni dalla comunicazione di merce pronta senza che i Prodotti siano ritirati, CB avrà la facoltà di dichiarare per risolto il contratto ovvero di agire per l'adempimento del contratto avente ad oggetto l'ordine, fatto salvo in ogni caso, il risarcimento del danno.

- 3.4. Qualora l'esecuzione della prestazione di CB diventi anche solo parzialmente o temporaneamente impossibile, compreso il caso di interruzione della fabbricazione da qualsiasi causa dipendente, escluso il mero arbitrio di CB, essa avrà diritto a sua scelta di ritardare per congruo periodo le consegne ovvero di ridurre il quantitativo della merce ancora da consegnare, ovvero di annullare totalmente o parzialmente l'ordine, senza che il Cliente abbia diritto a richiedere compensi o indennizzi, ovvero di rifiutare l'esecuzione parziale e prorogata dell'ordine.

#### Articolo 4 – Imballaggi

- 4.1. Ove previsto nelle condizioni dell'ordine, aspi, bancali, rocchetti, sui quali vengono forniti i Prodotti devono essere restituiti, con resa franco fabbrica CB, in Tezze sul Brenta, via Laghi 64, entro 60 giorni dalla consegna.

Ove ne è prevista la restituzione a CB:

- tutti i predetti imballaggi non sono cedibili e dovranno essere resi con documento di trasporto per il regolare scarico, perfettamente integri come all'atto della consegna;
- i pezzi di imballaggio eventualmente mancanti o danneggiati saranno addebitati al Cliente al prezzo in vigore al momento della fatturazione;
- decorsi 60 giorni dalla data della consegna senza che sia avvenuto il reso degli imballaggi, CB è autorizzata dal Cliente a procedere alla fatturazione;
- sarà in facoltà di CB esigere cauzione per la restituzione degli imballaggi per un importo pari a 1/2 del loro valore.

#### Articolo 5 – Reclami

- 5.1. Eventuali reclami aventi ad oggetto la quantità o la tipologia dei Prodotti devono essere comunicati per iscritto a CB entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento degli stessi da parte del Cliente.
- 5.2. Eventuali reclami sulla qualità della merce devono essere denunciati per iscritto dal Cliente a CB entro e non oltre 8 giorni dalla loro scoperta, tassativamente corredati di riserve scritte al trasportatore e possibilmente di documentazione fotografica all'atto dello scarico; per i vizi non apparenti, il termine per la denuncia non potrà essere superiore a 60 giorni dalla consegna, intendendosi tale termine come quello ragionevolmente necessario per sottoporre la merce ad ogni congruo controllo tecnico.
- 5.3. Nessun reclamo e/o contestazione avente ad oggetto la quantità, la qualità o la tipologia dei Prodotti verrà in ogni caso accettato e/o considerato da CB dopo che i Prodotti ricevuti dal Cliente sono stati lavorati, modificati, alterati dal Cliente ovvero risultino ammalorati e/o danneggiati a causa di condotte, usi o cattiva conservazione imputabile direttamente o indirettamente al Cliente.
- 5.4. Nessuna denuncia di vizi potrà comunque considerarsi, decorso un anno dalla consegna dei Prodotti.
- 5.5. L'accertato vizio dei Prodotti darà diritto al Cliente di ricevere in restituzione una parte di prezzo proporzionale alla merce restituita, che in ogni caso non potrà superare il valore di quanto fornito.
- 5.6. In nessun caso CB garantisce la conformità dei Prodotti acquistati agli usi e alle destinazioni specifici che ne intende fare il Cliente. È esclusa in particolare ogni garanzia e responsabilità di CB in relazione al risultato di eventuali test effettuati da parte del Cliente sui Prodotti acquistati per verificarne le caratteristiche, le prestazioni e la compatibilità con altre componenti e/o strutture.

TEZZE SUL BRENTA, 18 marzo 2025

CB TRAFILATI ACCIAI SPA

(luogo) \_\_\_\_\_, (data) \_\_\_\_\_

CLIENTE

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

- 5.7. Data l'impossibilità tecnologica degli attuali processi di fabbricazione degli acciai, in nessun caso CB potrà essere ritenuta direttamente o indirettamente responsabile nei confronti del Cliente o di terzi, a qualsivoglia titolo o per qualsivoglia ragione, relativamente a reclami, vizi o difetti dei Prodotti che possano derivare da o essere connessi a vizi o difetti di origine siderurgica e/o metallurgica della materia prima lavorata da CB e fornita da terzi (es. vergella).
- 5.8. CB non potrà essere ritenuta responsabile di perdite e danni, inclusa la mancata produzione, qualunque ne sia la causa, onde nessun risarcimento potrà essere richiesto a CB.
- 5.9. Eventuali reclami relativi a vizi della merce (merce bagnata e/o ossidata, merce mal posizionata, imballo merce danneggiato, ecc.) conseguenti al trasporto della stessa devono essere comunicati, a pena di decadenza, per iscritto al trasportatore ed alla CB, al momento del ricevimento dei Prodotti, apponendo le dovute riserve sui documenti di trasporto (CMR). Il Cliente, pertanto, si intenderà decaduto da qualsiasi azione e dal diritto alla garanzia per vizi qualora non ne abbia provveduto alla denuncia nei modi e nei termini sopra indicati.

#### **Articolo 6 – Clausola risolutiva**

- 6.1. CB ha la facoltà di dichiarare per risolto il contratto con effetto immediato, mediante semplice comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC, in caso di:
- mancato pagamento, alle scadenze pattuite, delle somme dovute dal Cliente in base ai contratti aventi ad oggetto i singoli ordini;
  - fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o analoghe procedure concorsuali ovvero messa in liquidazione del Cliente.
- 6.2. CB avrà altresì la facoltà di dichiarare per risolto il contratto avente ad oggetto il singolo ordine quando la propria prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa.
- 6.3. Il contratto si intenderà nondimeno automaticamente risolto, con esclusione di qualsiasi indennizzo, salvo l'obbligo di un preavviso scritto di mesi sei in capo a CB, nel caso di cessazione per qualsiasi causa della fabbricazione o commercio dei Prodotti.

#### **Articolo 7 – Disposizioni varie**

- 7.1. Nessuna delle Parti avrà il diritto di cedere a terzi il contratto, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, fermo in ogni caso il diritto di CB di cedere i crediti derivanti dalle proprie forniture a *factors*, banche o compagnie di assicurazione.
- 7.2. Qualora una qualsivoglia disposizione del contratto dovesse essere ritenuta inefficace in quanto in contrasto con una norma di legge, le Parti provvederanno a modificare il contratto così da assicurarne la conformità a tale normativa. L'invalidità di una disposizione contrattuale non comprometterà la validità delle residue clausole che rimarranno valide e in vigore.
- 7.3. Ai fini della sua validità qualsivoglia modifica al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.
- 7.4. Le Condizioni Generali di Vendita di CB Trafilati Acciai S.p.A. si riterranno in ogni caso prevalenti rispetto ad ogni e qualsiasi diversa condizione eventualmente proposta o ricevuta dal Cliente.
- 7.5. Il mancato esercizio da parte di una delle Parti dei diritti e delle facoltà riservate dal presente contratto, non potrà essere considerato come una rinuncia a tale diritto o facoltà o in qual si voglia modo compromettere la validità del presente contratto. Detto mancato esercizio non precluderà ad alcuna delle Parti la possibilità di far valere successivamente detti diritti e facoltà, o qualsivoglia altro diritto e facoltà previsti da questo contratto.
- 7.6. Qualsiasi comunicazione relativa a quanto previsto dal contratto così come dei contratti operativi che interverranno dovrà essere indirizzata alla sede legale di ognuna delle Parti.

TEZZE SUL BRENTA, 18 marzo 2025

CB TRAFILATI ACCIAI SPA

(luogo) \_\_\_\_\_, (data) \_\_\_\_\_

CLIENTE

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

**Articolo 8 – Durata**

8.1. Il presente contratto è a tempo indeterminato ed entra in vigore il giorno della sottoscrizione, onde ciascuna delle parti potrà recedere manifestando, mediante lettera raccomandata A.R., all'altra parte la propria volontà con un preavviso non inferiore a 60 giorni.

**Articolo 9 – Legge Applicabile**

9.1. Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana.

**Articolo 10 – Foro Esclusivo**

10.1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto e/o degli ordini che ne conseguiranno, sarà competente il Foro di Milano in via esclusiva.

**Articolo 11 – Clausola "231"**

Il Cliente dichiara:

- (i) di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs.231/01 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: il **Decreto 231**), in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- (ii) di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito: il **Modello 231**) e del codice etico (di seguito: il **Codice**) adottato da CB Trafilati Acciai spa con Socio Unico e disponibili sul sito [www.steelgroup.com](http://www.steelgroup.com) (per quanto riguarda il Modello 231, al sito: <https://www.steelgroup.com/images/group/cb/modello-organizzativo-2-dicembre-2019-pdf.pdf> e, per quanto riguarda il Codice, al sito: <https://www.steelgroup.com/images/group/cb/cb-codice-etico-ott2020.pdf>);
- (iii) di non essere sino ad ora incorso nella commissione di uno degli illeciti contemplati nel Decreto 231 (di seguito: i **Reati 231**).

Tanto premesso, il Cliente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art.1381 c.c., si impegna a:

1. non commettere alcuno dei Reati 231 e ad informare immediatamente CB nel caso di coinvolgimento in uno dei Reati;
2. non violare i principi e i valori contenuti nel Codice;
3. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo da indurre i propri dipendenti e/o collaboratori, così come i dipendenti e/o collaboratori di CB a violare i principi del Codice;
4. segnalare eventuali violazioni del Codice o del Modello 231 all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità indicate nel Modello 231.

TEZZE SUL BRENTA, 18 marzo 2025

CB TRAFILATI ACCIAI SPA

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

(luogo) \_\_\_\_\_, (data) \_\_\_\_\_

CLIENTE

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

L'inosservanza di tali impegni da parte del Cliente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., fatto salvo il diritto di CB al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

TEZZE SUL BRENTA, 18 marzo 2025

(luogo) \_\_\_\_\_, (data) \_\_\_\_\_

CB TRAFILATI ACCIAI SPA

CLIENTE

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente contratto sono state tra di loro liberamente negoziate; pertanto, non vi è necessità di approvazione specifica di singole clausole ex art. 1341 cod. civ. che, nondimeno, per quanto occorra si esprime con riguardo a: **Articolo 2 – Prezzi e pagamenti; Articolo 3 – Ordini e conferme – Consegne; Articolo 5 – Reclami; Articolo 6 – Clausola risolutiva; Articolo 10 – Foro Esclusivo.**

TEZZE SUL BRENTA, 18 marzo 2025

(luogo) \_\_\_\_\_, (data) \_\_\_\_\_

CB TRAFILATI ACCIAI SPA

CLIENTE

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)